

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 02/2011

05 Gennaio 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE STABILISCE CHE LA CARTELLA ESATTORIALE E' IMPUGNABILE SOLO PER VIZI PROPRI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 25614 DEL 18 DICEMBRE 2010

Ecco, ad esempio, una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, **la N. 25614 del 18 Dicembre 2010**, che fa "luce" sulle motivazioni di impugnazione di una cartella esattoriale.

Il "principio" che se ne ricava è importante e da annotare: **"La cartella esattoriale è impugnabile solo per vizi propri"**.

Era successo, infatti, che un contribuente, avendo ricevuto, a seguito di una **sentenza della Commissione Tributaria, un ruolo esattoriale privo della determinazione del tributo, aveva prodotto, avverso tale notifica, ricorso alla Commissione Tributaria.**

Di diverso avviso, invece, la Corte di Cassazione che, con la sentenza in informativa, ha sancito che **"la cartella esattoriale non è impugnabile per vizi dell'atto da cui**

nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo della cartella " in quanto ciò che deve essere impugnato è il provvedimento giudiziario da cui deriva il ruolo e non il ruolo in quanto tale.

AMMESSA LA DEDUCIBILITA' DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI, LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE TORNA SUI SUOI PASSI ED IL FISCO NON NE PUO' CONTESTARE NEMMENO LA CONGRUITA'.

CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 24957 DEL 10 DICEMBRE

Ricorderete tutti il clamore suscitato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione N. 18702 del 13 Agosto 2010 che aveva sancito la non deducibilità del compenso erogato agli amministratori di società di capitali e, ex adverso, la deducibilità di quelli erogati ad amministratori di società di persone.

Fiumi di inchiostro della "dottrina", interrogazioni parlamentari ed accesi dibattiti hanno accompagnato la pronuncia de qua che si fondava sull'interpretazione letterale dell'art. 62, commi 2 e 3, del TUIR nella versione precedente alla riforma IRES ignorando, ex adverso, la chiara disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 95 del TUIR che prevede, come è noto, la deducibilità dal reddito d'impresa dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali.

Ora è stata fatta luce (id:giustizia) sulla vexata quaestio.

Gli Ermellini, **con sentenza N. 24957 del 10 Dicembre 2010**, hanno sancito la deducibilità dei compensi agli amministratori senza alcun riferimento a tabelle o ad altre indicazioni vincolanti in quanto la spettanza si determina con il consenso fra le Parti e, quindi, con esclusione di qualsivoglia valutazione di congruità ad opera dell'Amministrazione Finanziaria.

Peraltro, i Giudici della Cassazione, hanno stabilito un altro interessante "principio": la prevalenza della qualità del costo sulla quantità dello stesso donde il costo viene riconosciuto come prodromico a creare ricavi ed utili. Ergo, se si accetta tale principio di "libertà" del costo, è difficile sottoporre i compensi agli amministratori che, pure, sono costi, a limitazioni quantitative.

LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI NON DOVUTI DA PARTE DELL'INPS DEVE ESSERE MAGGIORATA DI INTERESSI O RIVALUTAZIONE. E' IRRILEVANTE LO STATUS DI ACCIPIENS IN BUONA O MALA FEDE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 25589 DEL 17 DICEMBRE 2010

Era da tanto che aspettavamo questo "principio" ed eccolo sancito, finalmente, con la **sentenza N. 25589 del 17 Dicembre 2010** da parte della Suprema Corte di Cassazione.

Gli Ermellini hanno stabilito che la restituzione dei contributi indebitamente versati all'INPS, sancita da una sentenza del Giudice provvisoriamente esecutiva, non soggiace alle regole sulla ripetizione dell'indebito oggettivo (id: art. 2033).

Ergo, oltre alla restituzione della sorta capitale indebitamente versata, la stessa deve essere maggiorata di interessi o rivalutazione **calcolati dal giorno dell'indebito versamento e non già, come prevede l'art. 2033 c.c. e sempre che vi sia buona fede dell'accipiens, dalla domanda giudiziale.**

La motivazione della pronuncia è parimenti importante: il versamento non avviene, infatti, nell'ambito di un rapporto privatistico ma in ottemperanza ad un atto pubblico imperativo quale deve essere considerata la pronuncia della Magistratura.

Ergo, il creditore deve essere indennizzato per l'intera diminuzione patrimoniale subita. Non conta, quindi, lo status di accipiens in buona o mala fede del percettore delle somme così come avviene nella ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.: è sufficiente che quei contributi **non fossero dovuti.**

Da qui la riparazione integrale del danno patrimoniale subito adoperando, come parametro, la misura del tasso medio di rendimento dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi.

IN CASO DI DIFFORMITA' PREVALE SEMPRE IL CONTENUTO DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA LETTO IN AULA IN LUOGO DI QUELLO ESPLICITATO NELLA MOTIVAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE- SENTENZA N. 44642 DEL 20 DICEMBRE

Quante volte, leggendo una "massima" o un "dispositivo" abbiamo avuto difficoltà a comprenderne il significato attraverso le successive "motivazioni" talvolta divergenti dallo stesso dispositivo di tal che è stato spontaneo l'interrogativo: **in caso di divergenza fra il "dispositivo" della sentenza letto in aula e le successive "motivazioni" quale prevale?**

La risposta, oggi, è venuta dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione penale- con la **sentenza N. 44642 del 20 Dicembre 2010.**

Gli Ermellini hanno chiarito che in caso di divergenza fra le due fonti "*il contenuto del dispositivo prevale, sempre e comunque, ogni qualvolta esso non si appalesi intrinsecamente incoerente ovvero non presenti delle parziali omissioni nelle singole determinazioni che conducono alla determinazione della pena che risulta positivamente irrogata, omissioni non colmabili con automatismi ricavabili dall'applicazione al caso concreto della disciplina generale*".

L'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE PER LE PRESTAZIONI OGGETTO DI APPALTO DECORRE DAL COLLAUDO O DALL'ACCETTAZIONE DEL COMMITTENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 25602 DEL 17 DICEMBRE 2010

La Suprema Corte di Cassazione, sezione Tributaria, ribadisce un principio che nella sua produzione è ormai consolidato (da ultimo con sentenza n. 10818 del 2009) relativamente all'epoca di emissione della fattura in caso di appalto.

Gli Ermellini hanno sancito, con la **sentenza N. 25602 del 17 Dicembre 2010**, che l'emissione della fattura relativa ai compensi ricevuti **deve essere successiva al collaudo ovvero all'accettazione anche tacita della prestazione ad opera del committente.**

Ecco il fatto storico. L'Amministrazione Finanziaria contesta ad una Società l'omessa fatturazione di alcuni corrispettivi ricevuti da un committente a fronte di lavori da questo appaltati. Gli Organi della Giustizia tributaria, fra cui la Commissione Regionale Tributaria, respingono il ricorso della Società che aveva motivato la mancata fatturazione con la circostanza che essa era dovuta solamente **dopo il collaudo.**

Da qui il ricorso in Cassazione.

Gli Ermellini, nell'accogliere il ricorso della Società, hanno sancito che la fatturazione deve avvenire "*in ordine ai corrispettivi che si riferiscono ad una positiva esecuzione del collaudo o conseguente all'espressione, per facta concludentia, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione secondo quanto stabilito nell'art. 1665 c.c.*".

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO **VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, PIERO DI NONO, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO**